

Comune di Anguillara Veneta

Provincia di Padova

REGOLAMENTO
PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO
DI ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE
NEI CIMITERI COMUNALI

Approvato con Deliberazione C.C. n. 5 del 08.03.2013

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento	pag. 3
Art. 2 – Forma di gestione del servizio	pag.3
Art. 3 – Settore competente	pag.3
Art. 4 – Tariffe e loro pubblicità	pag.3
Art. 5 – Spese di allacciamento	pag.4
Art. 6 – Canone	pag.4
Art. 7 – Omesso pagamento	pag.4
Art. 8 – Modalità di fornitura del servizio	pag. 5
Art. 9 – Richiesta di allacciamento	pag.5
Art. 10 – Riallacciamento alla rete	pag. 5
Art. 11 – Variazioni nell’utenza	pag.5
Art. 12 – Trasferimenti	pag.6
Art. 13 – Cessazione dell’utenza	pag.6
Art. 14 – Divieti e obblighi	pag.6
Art. 15 – Norme finali	pag. 7

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE NEI CIMITERI COMUNALI

Art. 1

OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione degli allacciamenti delle luci votive sui manufatti cimiteriali (tombe, cappelle, loculi, ossari, lapidi, ecc.) all'interno dei cimiteri comunali di Anguillara Veneta, i rapporti tra Ente ed utenti del servizio, le modalità di pagamento, di riscossione, di contenzioso, l'individuazione delle procedure, le competenze e le forme di gestione.
2. Il Comune provvede alla realizzazione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria occorrente agli impianti delle lampade votive.
3. Fanno eccezione gli impianti all'interno delle cappelle private, per i quali il Comune provvede alla erogazione dell'energia elettrica individuata in un punto esterno della costruzione. La realizzazione dell'impianto all'interno della cappella è effettuata dal concessionario della cappella stessa e l'allacciamento alla rete elettrica avviene previa verifica della documentazione necessaria attestante la conformità dell'impianto alla normativa vigente. La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto elettrico interno alle cappelle private realizzato dal concessionario è a carico dello stesso, mentre quella relativa a portalampada e lampadina restano a carico del Comune.

Art. 2

FORMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il Comune provvede al servizio di illuminazione votiva dei cimiteri comunali direttamente in economia tramite personale dipendente, mediante ditte esterne specializzate o affidamento in concessione a società partecipata in house E' fatta salva la possibilità di individuare da parte dell'Amministrazione altra forma di gestione tra quelle indicate dal T.U. Enti Locali.
2. Il servizio rientra tra quelli forniti a domanda individuale.

Art. 3

SETTORE COMPETENTE

3. Le competenze amministrative sono espletate dal Settore a cui è assegnato il servizio di Polizia Mortuaria o dal soggetto gestore del servizio. La responsabilità del procedimento compete al Responsabile del Settore suddetto o ad un dipendente da lui formalmente delegato.
4. Le competenze tecniche sono espletate da personale dipendente o mediante ditte esterne specializzate, oppure a propria società partecipata.

Art. 4

TARIFFE E LORO PUBBLICITA'

1. Le tariffe del servizio sono deliberate dall'organo competente e possono essere annualmente aggiornate in sede di bilancio di previsione, in relazione all'andamento dei costi dell'energia elettrica e delle spese di gestione.

2. Le tariffe del servizio sono articolate in:
 - a) un contributo fisso da pagarsi una sola volta, a titolo di rimborso spese; esso comprende le spese di allacciamento e derivazione, piccoli lavori di muratura, nonché fornitura ed installazione del portalampada e della prima lampadina;
 - b) un canone di utenza da pagarsi a cadenza annuale secondo le modalità di cui all'art. 6, comprendente la sorveglianza e la manutenzione dell'impianto, il ricambio delle lampadine, l'erogazione dell'energia elettrica.
3. Qualsiasi modifica della tariffa si intende notificata con la semplice pubblicazione di legge della deliberazione e l'utente, se non vorrà accettare tali modifiche, ha facoltà di risoluzione contrattuale.

Art. 5 SPESE DI ALLACCIAMENTO

1. Il richiedente è tenuto a versare le spese di allacciamento, stabilite dall'Amministrazione con apposito atto deliberativo, a titolo di rimborso spese (rif. art. 4, comma 2, lett. a).
2. Dette spese sono addebitate nella prima bolletta/fattura di pagamento del canone lampade votive con versamento posticipato.

Art. 6 CANONE

1. Il servizio di illuminazione votiva viene garantito a fronte del pagamento, in unica soluzione, di un canone annuale stabilito ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. b). Limitatamente all'anno di attivazione, di ripristino o di cessazione del servizio, il pagamento è dovuto in dodicesimi, computando come primo mese utile quello successivo alla richiesta del servizio, ovvero come ultimo mese utile quello in cui avviene la cessazione dell'erogazione del servizio.
2. Il canone annuale deve essere pagato, di norma, posticipatamente entro il 31 marzo dell'anno successivo, tramite versamento al Comune o al soggetto gestore del servizio con le modalità indicate dallo stesso. Il Comune o il soggetto gestore del servizio esternalizzato provvede ad inviare, direttamente presso il domicilio indicato al momento della sottoscrizione del contratto, apposito modulo di versamento da utilizzare per il pagamento del canone annuale.
3. La mancata ricezione di tale modulo, per qualsiasi motivo, non esonera gli utenti dall'effettuare ugualmente il versamento del canone in vigore.

Art. 7 OMESSO PAGAMENTO

1. La validità del contratto è subordinata al puntuale e corretto pagamento del canone in un'unica soluzione.
2. In caso di mancato versamento del canone dovuto entro 60 giorni dall'invio del modulo di pagamento, l'Ufficio competente provvede ad inviare lettera di sollecito mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o analoga notifica, indicando il termine perentorio di 15 giorni entro il quale effettuare il pagamento.
3. Il suddetto sollecito contiene l'espressa indicazione che il mancato pagamento comporta la cessazione definitiva del servizio attraverso il distacco dalla rete elettrica.

4. Trascorsi i termini suddetti, senza che l'utente abbia effettuato il pagamento, l'Amministrazione comunale o il soggetto gestore del servizio provvede a sospendere l'erogazione del servizio ed al recupero della somma dovuta.

Art. 8
MODALITA' DI FORNITURA DEL SERVIZIO

1. Il Comune provvede all'accensione ininterrotta delle lampade votive assicurando, a chiunque ne faccia richiesta, l'illuminazione laddove è tecnicamente possibile.
2. Il servizio è fornito annualmente con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare. Esso si intende tacitamente rinnovato, di anno in anno, qualora non pervenga, da parte dell'utente, apposita domanda di disdetta.
3. Ove si accerti, su segnalazione dell'utente, il mancato funzionamento dell'impianto, il Comune o il soggetto gestore, provvede al ripristino del servizio nei tempi tecnici necessari.
4. Le eventuali sospensioni del servizio per interruzione dell'energia elettrica per lavori, o per qualsiasi causa di forza maggiore, non comportano rimborsi agli utenti. E' cura del Comune o del soggetto gestore provvedere nel modo più celere al ripristino del servizio.

Art. 9
RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO

1. L'erogazione del servizio ha inizio con la richiesta di allacciamento presentata al Responsabile competente del Comune o presso gli uffici del gestore del servizio mediante apposito modulo e la sottoscrizione del relativo contratto, avente la forma della scrittura privata, nel quale devono essere specificati i dati anagrafici del soggetto richiedente, il/i nominativo/i del/i defunto/i, l'esatta indicazione della sepoltura. Qualora si chiedo l'allacciamento di più lampade contemporaneamente deve essere presentata una sola domanda e sottoscritto un unico contratto, addebitando le spese per ogni allacciamento.
2. In caso di accoglimento della domanda il Servizio competente comunica posticipatamente, in occasione della prima bollettazione utile, all'interessato l'ammontare del canone per il primo anno, comprensivo delle spese di allacciamento, che lo stesso richiedente deve versare con le modalità indicate dal Comune o del soggetto gestore.
3. A richiesta avvenuta, il Servizio competente provvede ad attivare il servizio tramite il personale tecnico.

Art. 10
RIALLACCIAMENTO ALLA RETE

1. Qualora, in seguito a omesso pagamento, l'utente voglia ripristinare la luce votiva, questi deve effettuare una nuova richiesta con relativo pagamento delle spese di allacciamento, previa estinzione del relativo debito.

Art. 11
VARIAZIONI NELL'UTENZA

1. Le variazioni dei dati relativi all'utenza dichiarati al momento di stipula del contratto possono riguardare:

- a) l'indirizzo al quale inviare la bolletta/fattura ed eventuali comunicazioni;
 - b) il nominativo dell'intestatario del contratto a seguito di subentro.
2. Le suddette variazioni devono essere comunicate per iscritto al Servizio competente, nel più breve tempo possibile, mediante la compilazione di apposito modulo disponibile presso il Comune o presso gli Uffici del soggetto gestore ed il sito internet.
 3. I bollettini restituiti al Comune o al soggetto gestore del servizio, per irreperibilità del destinatario, dovuta alla mancata comunicazione delle variazioni di cui al precedente comma da parte dell'interessato, o di chi per esso, danno luogo all'interruzione del servizio. L'eventuale riallacciamento è disciplinato dall'art. 10.

ART.12 TRASFERIMENTI

1. Qualora vengano trasferiti nell'ambito dello stesso cimitero feretri e urne (con resti mortali o ceneri) per motivi non dipendenti dal Comune e/o dal soggetto gestore, compreso il sopravvenuto termine di cessazione del contratto di concessione del manufatto cimiteriale, e si intenda continuare ad usufruire del servizio di illuminazione votiva, l'utente deve comunicarne la nuova collocazione al Servizio competente. A tal fine, si deve compilare apposito modulo di richiesta per attivazione del servizio, che si configura come nuova utenza così come previsto all'art. 9, e deve essere effettuata la disdetta della precedente luce votiva con le modalità indicate all'art.13.

Art. 13 CESSAZIONE DELL'UTENZA

1. La comunicazione di cessazione dell'utenza deve avvenire con le stesse modalità di cui all'art. 11 del presente regolamento, compilando apposito modulo predisposto dal Comune o dal soggetto gestore.
2. In caso di cessazione dell'utenza viene richiesto il pagamento del canone calcolato ai sensi dell'art. 6, comma 1, del presente regolamento.

Art. 14 DIVIETI E OBBLIGHI

1. E' vietato all'utente intervenire, anche tramite terzi autorizzati, sull'impianto di illuminazione votiva, oltre a sostituire ed asportare lampadine, modificare o danneggiare gli impianti, eseguire allacciamenti abusivi, cedere la corrente elettrica, valersi delle installazioni per adattarle ad altri sistemi di illuminazione.
2. I contravventori sono tenuti al risarcimento dei danni, salva qualunque altra azione civile o penale, rimandando al Comune o al soggetto gestore la facoltà di interrompere il servizio stesso.
3. Qualora venga individuato un allacciamento abusivo, il personale tecnico provvede immediatamente alla disabilitazione dell'impianto.
4. Il Comune o il soggetto gestore del servizio ha inoltre la facoltà di imporre il cambiamento di posto della lampada votiva a spese dell'utente, quando questa venga a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche ed alla conservazione dell'impianto.

5. Nel caso in cui l'impianto non corrisponda alle norme di cui al presente regolamento ed a quelle delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza, il Comune o soggetto gestore prescrive le necessarie opere di modifica e può sospendere la fornitura del servizio fino a quando le prescrizioni date non siano adempiute.
6. E' compito dell'utente comunicare tempestivamente al Servizio competente ogni guasto o rottura dell'impianto, oltre a curare la parte dell'impianto di sua pertinenza mantenendo in stato di efficienza il portalamпада con gli annessi accessori di protezione.

Art. 15
NORME FINALI

1. Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente regolamento, che si applica anche agli allacciamenti già esistenti, si fa riferimento alle norme del codice civile.
2. Il presente regolamento, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo online.